

IVA

Quando la holding è un soggetto Iva

di Ennio Vial



OneDay Master

LA FISCALITÀ DELLA HOLDING

Scopri di più >

La [risposta ad interpello n. 529 del 27.10.2022](#) tratta il tema, a dire il vero già noto agli operatori, della holding quale soggetto iva.

È oramai pacifico che le *holding* che si qualificano come **statiche**, la cui attività consiste nella mera detenzione delle partecipazioni, al solo fine di godere dei relativi frutti, dividendi ed eventuali *capital gains* **non possono qualificarsi come soggetti Iva**.

Diversamente, le *holding* dinamiche, ovvero le *holding* che **realizzano un'attività di interferenza nei confronti delle controllate**, esercitando un'**attività di direzione e coordinamento** e/o prestando servizi di varia natura nei confronti delle controllate, si possono qualificare come soggetti Iva.

Il caso affrontato nella **risposta** in commento è quello della *holding* Alfa che **controlla indirettamente Beta tramite una catena partecipativa** rappresentata da *Holding Intermedie*.

Alfa svolge **attività di supporto** in favore delle società del gruppo, fornendo svariati servizi (quali, ad esempio servizi di ricerca, analisi e decisione in merito alle opportunità di investimento in aziende, organizzazione e coordinamento del personale, intrattenimento dei rapporti con le istituzioni finanziarie e la definizione di piani industriali strategici e/o dei *budget*) disciplinati con un apposito contratto.

Alfa specifica che il processo di acquisizione del controllo su Beta ha comportato il sostentimento di costi (cd *Transaction cost*) connessi alle attività di **consulenza professionale** necessari per perfezionare l'acquisizione (ad esempio, spese legali inerenti i contratti, *due diligence* legale, contabile, fiscale, finanziaria, commerciale).

La società chiede pertanto se possa configurarsi come un **soggetto Iva ai sensi dell'articolo 4 D.P.R. 633/1972** e se possa **detrarre l'iva afferente i cd. *Transaction cost***, ossia i costi relativi

all'acquisto della partecipazione, ancorché sostenuti prima di iniziare ad esercitare il proprio ruolo di *holding* dinamica.

L'Agenzia risponderà in modo favorevole alla società istante, qualificando la *holding* come dinamica, con conseguente **diritto di deduzione dei costi di acquisizione e detrazione dell'Iva**.

Nello sviluppare il proprio ragionamento l'Agenzia richiama l'[articolo 9 della Direttiva 112/2006](#), secondo cui si considera **soggetto passivo** “*chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività*”.

Inoltre, l'articolo citato considera come **attività economica** “*ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità*”.

La norma comunitaria **non esclude le holding statiche in modo espresso ma lascia trasparire un brutto presagio**. L'Agenzia, infatti, richiama anche l'orientamento, oramai consolidato, della Corte Europea.

La sentenza 16.07.2015, cause riunite C-108/14e C-109/14, Laurentia, Minerva e Marenave, ha statuito che **l'interferenza di una società holding nella gestione delle società nelle controllate costituisce un'attività economica ove essa implichì il compimento di operazioni soggette all'Iva**, quali la prestazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici nei confronti delle sue controllate.

Si cita anche la sentenza del 14.11.2000, C-142/99, caso Floridienne SA e Berginvest SA con la quale la Corte Europea ha stabilito che **sono holding dinamiche** le: “*società che interferiscono nell'amministrazione dei soggetti partecipati, esercitandone la direzione, ovvero società che, indipendentemente dall'esercizio dell'attività di direzione, offrono ai soggetti partecipati servizi di comune interesse e di comune fruizione*”.

Viene, infine, menzionata la sentenza della Corte Europea relativa alla causa C-249/17 del 17.10.2018, dove si è precisato che anche **gli atti preparatori devono intendersi parte integrante del soggetto passivo**.

L'Agenzia sottolinea, inoltre, che in linea con la disciplina Iva eurounionale, l'[articolo 4, comma 5, lettera b\), D.P.R. 633/1972 esclude la commercialità, e dunque la soggettività passiva Iva](#), in capo a quelle società la cui attività consiste nel **mero possesso di partecipazioni** o quote sociali, obbligazioni o titoli simili non strumentale né accessorio, ad altre attività esercitate dall'operatore economico.

Viene poi citata in senso conforme, anche la [circolare 6/E/2016](#) secondo cui, per configurare una holding come soggetto iva servono “*prestazioni di servizi amministrativi, finanziari,*

commerciali e tecnici verso le società consociate”.

All'esito della sua articolata esposizione, l'Agenzia conclude ammettendo il diritto alla detrazione, ex [articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), in relazione all'Iva assolta sui *Transaction Cost* sostenuti sia nella fase antecedente l'inizio dell'attività di interferenza, che quella assolta sugli acquisti effettuati successivamente.

La società aveva posto un ulteriore quesito. Essa aveva concesso un **finanziamento** alla controllata Beta. Come noto, si tratta di un'**operazione esente Iva**. La holding Alfa, argomentando che **l'operazione non rientrava nell'oggetto tipico dell'attività**, affermava che la stessa, per l'estranetità all'attività tipica, **non doveva portare al calcolo del pro rata** ma, semmai, all'indetraibilità dell'Iva sui costi direttamente afferenti.

L'Agenzia, in questo caso, non accogliendo il ragionamento dell'Istante, rileva che **l'attività tipica delle holding comporta anche l'erogazione di finanziamenti e, nel caso di specie, la suddetta attività era anche prevista dallo statuto sociale**.

Pertanto, in considerazione della **compresenza di operazioni imponibili e di operazioni esenti**, **Alfa dovrà operare la rettifica della detrazione dell'Iva** sugli acquisti con il meccanismo del **pro rata**.

L'Agenzia non si esprime ma, verosimilmente, **Alfa potrebbe valutare la separazione delle attività ai sensi dell'[articolo 36 D. P.R. 633/1972](#)**.